



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-03-19 Numero 10

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) "IMU" PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 11:45, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Tenuto conto, inoltre, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente alle disposizioni agevolative sull'IMU;

Evidenziato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le aliquote (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi risieda anagraficamente, che vi dimori abitualmente e che appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente, purchè venga presentata apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU	0,76%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	0,76%
Aree edificabili	0,96%
Tutti gli altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2018 ammonta a € 763.023,67, ridotto a € 597.615,79 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, a cui si aggiunge il rimborso del minor gettito Imu e Tasi derivante dall'esenzione di cui all'art. 48, co. 16 del D.L. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24/08/2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/04/2016 inerente l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019, di approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento IMU sono state assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2012 e le previsioni di spesa;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ..."*.

Richiamata la proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2019, inerente la determinazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportato:

Fattispecie	Aliquota
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Aree edificabili	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

Considerato che la TASI, per l'anno 2019, è applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale (fattispecie esenti dall'applicazione dell'IMU), agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (immobili per i quali la Tasi è totalmente deducibile ai fini dell'imposta sul reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di voler confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi risieda anagraficamente, che vi dimori abitualmente e che appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente, purchè venga presentata apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU	0,76%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	0,76%
Aree edificabili	0,96%
Tutti gli altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015, dei ravvedimenti operosi per l'annualità 2018, delle risultanze della banca dati al 01/01/2019, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, e della stima del trasferimento compensativo del minor gettito IMU derivante dall'esenzione di cui all'art. 48, co. 16 del D.L. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24/08/2016 (trasferimento compensativo anno 2018 € 51.663,31), il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a € 875.407,88, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 165.407,88), per un gettito netto di €. 710.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/ del 18/08/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 12, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi risieda anagraficamente, che vi dimori abitualmente e che appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente, purchè venga presentata apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU	0,76%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	0,76%
Aree edificabili	0,96%
Tutti gli altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in €. 875.407,88, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, il quale verrà iscritto in bilancio al netto delle trattenute di € 165.407,88 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ovvero per €. 710.000,00;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia